

NOTIZIARIO N. 25 - 25 GIUGNO 2021

AFFARI GENERALI

- ◆ PROMOS ITALIA – Camera di Commercio di Ravenna il passaggio di impresa – luglio 2021. pag. 3
- ◆ «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»: testo del d.l. 22/4/2021 n. 52, coordinato con la legge di conversione 17/6/2021 n. 87. pag. 11
- ◆ «Zone bianche»: dal 28 giugno al 31 luglio 2021, cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto. pag. 12

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Albo Gestori Ambientali, deliberazioni n° 3 e n° 4 del 3 giugno 2021 e circolare n° 8 del 17.06.2021. pag. 17
- ◆ Mud, scadenza del 16 agosto 2021 per la presentazione con sanzioni ridotte del modello unico di dichiarazione ambientale, con riferimento all'anno 2020. pag. 38
- ◆ Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) e modifica all'allegato XXXVIII del d.lgs. 81/08 - pubblicato il d.m. del 18 maggio 2021. pag. 39
- ◆ R.E.N.T.RI - registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti: nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: al via la sperimentazione. pag. 40

FISCALE

- ◆ Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. pag. 41

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotto dal decreto-legge 8/6/2021 n. 79: prime indicazioni INPS sulla sua attuazione. pag. 42

**PROMOS ITALIA – CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA IL PASSAGGIO DI IMPRESA –
LUGLIO 2021**

Segnaliamo che **Promos Italia** (Agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione), in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna, propone un percorso di **4 incontri on line** (9 – 16 - 27 - 29 luglio 2021) dedicato alla gestione consapevole del **passaggio di impresa** realizzata con metodo, sia che si tratti di un passaggio a membri della famiglia, a dipendenti o a nuovi soggetti.

Il percorso, orientato allo sviluppo d'impresa in un mercato sempre più internazionale, ha una durata di **16 ore complessive** ed è **gratuito per le imprese con sede nella provincia di Ravenna**.

Gli iscritti potranno partecipare, interagendo liberamente col docente, tramite la propria webcam e microfono accesi.

A seguire alleghiamo la brochure di presentazione del corso con le relative modalità di partecipazione.

Info:

Cinzia Bolognesi - Tel. 0544.481415 - cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it



Corso online
IL PASSAGGIO E LO SVILUPPO D'IMPRESA:
come progettare una PMI sostenibile e internazionale

16 ORE DI FORMAZIONE EXECUTIVE
9, 16, 27 e 29 luglio 2021



IL PASSAGGIO E LO SVILUPPO D'IMPRESA: come progettare una PMI sostenibile e internazionale

Come noto, il sistema imprenditoriale italiano è composto da oltre 4 milioni di imprese, di cui circa l'83% a conduzione familiare. Questo dato fa chiaramente intuire la necessità, per l'intero Sistema-Paese, di approfondire le logiche legate al **passaggio e sviluppo d'impresa**, un processo altamente complesso che – laddove mal gestito – potrebbe causare la cessazione dell'attività.

Il percorso formativo «**Laboratorio di Passaggio e Sviluppo d'Impresa**» è dedicato alla diffusione di un metodo, progettato con le aziende, per affrontare con maggiore consapevolezza un viaggio – quello del passaggio e sviluppo d'impresa - in grado di trasformare il destino di un'azienda.

Il **Corso Executive**, della durata di **16 ore di lezione on line**, mira a fornire **strumenti pratici** per la gestione operativa del **passaggio e sviluppo d'impresa**, con un focus sulla **crescita imprenditoriale** per una **efficace espansione internazionale**.

Il percorso formativo rappresenta inoltre un luogo di percorsi imprenditoriali, ai quali si aggiunge un **metodo didattico** tanto **efficace** e **robusto** quanto **orientato alla risoluzione di problemi concreti** per sviluppare il business sui mercati esteri.



Obiettivi

Il Corso Executive garantisce una **preparazione concreta e operativa**, finalizzata a:

- ✓ supportare i partecipanti nel capire la vera essenza del processo di passaggio generazionale e/o di impresa, che non è solamente caratterizzata da problematiche (intrinseche al processo stesso) bensì anche da enormi opportunità di confronto e di crescita, sia per i padri che per i figli e/o soggetti terzi operanti in azienda;
- ✓ fornire una metodologia per affrontare il processo di passaggio e sviluppo d'impresa in modo più ordinato ed efficiente, dimostrando – grazie alla trattazione di casi reali – che i problemi potenzialmente riscontrabili nelle aziende partecipanti al corso sono in realtà comuni alla maggior parte delle imprese italiane e che solo tramite il confronto (anche tra imprenditori) è possibile superare gli ostacoli legati alla quotidianità aziendale e allo sviluppo commerciale, sia domestico che internazionale;
- ✓ portare i partecipanti a comprendere che il passaggio e sviluppo d'impresa non riguarda il solo rapporto padre-figlio, ma abbraccia una sfera molto più ampia, fatta da equilibri familiari (spesso non scritti), da rapporti con parenti acquisiti o, ancora, dal fatto che lo stesso passaggio d'impresa non debba per forza ridursi al solo ambito familiare, ma possa estendersi verso una molteplicità di soggetti terzi (es. manager, personale).
- ✓ entrare in contatto con nuove realtà imprenditoriali a fini di networking e condivisione delle problematiche comuni, con **focus sullo sviluppo internazionale**.

Destinatari

Il corso è dedicato a imprenditori, figli di imprenditori, membri della famiglia o esterni ad essa, manager e professionisti d'impresa interessati alle più moderne tecniche di gestione del passaggio e sviluppo d'impresa e che intendono approfondire il tema delle dinamiche aziendali e dello sviluppo internazionale.

Metodo

L'approccio didattico prevede l'alternanza di approfondimenti teorici, esercitazioni e analisi di casi concreti.

Durata

Il percorso è strutturato in 4 moduli on line della durata di 4 ore di lezione cadauno. Le lezioni si svolgeranno nei giorni 9, 16, 27 e 29 luglio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.30.



Docente

Fabio Papa – Docente NIBI

Docente di Economia, con specializzazione sul rilancio economico-finanziario delle Piccole e Medie Imprese. Docente presso l'Università degli Studi di Macerata, l'Università Statale di San Pietroburgo e la *Business School* del Sole 24 Ore (Milano e Roma).

Direttore Scientifico di I-AER, Institute of Applied Economic Research - Centro di Ricerca specializzato nel trasferire competenze gestionali alle PMI italiane.

Esperto di processi di passaggio generazionale, opera in qualità di family business strategist presso numerose realtà imprenditoriali.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al Corso è **gratuita** ed è riservata alle aziende che hanno sede legale e/o operativa nelle provincia delle Camere Socie di Promos Italia: **Modena e Ravenna**.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 luglio p.v. e verranno accettate fino a esaurimento posti disponibili. Il Corso verrà attivato al raggiungimento di un numero congruo di aziende.

Sono esclusi professionisti e consulenti.

Link per iscrizione

Per accedere al corso è necessario compilare l'iscrizione online al seguente link:

<http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2114>

Gli iscritti riceveranno successivamente le istruzioni per collegarsi alle piattaforma GoToMeeting.

Per informazioni:

- Maria Romeo, tel. 059 208349;
e-mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it
- Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415;
e-mail: cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it



PROGRAMMA

Venerdì 9 luglio
9.30-13.30

CHE COS'È DAVVERO IL PASSAGGIO E SVILUPPO D'IMPRESA E DA QUALI ELEMENTI È COMPOSTO?

- Le sfide operative (e psicologiche) del passaggio generazionale
- Leadership, proprietà, controllo e conoscenza: elementi decisivi a confronto
- Le fasi del passaggio generazionale e il ruolo centrale della famiglia
- Le dieci regole auree per un passaggio generazionale di successo, dal ruolo dell'imprenditore alla costruzione di nuovi equilibri relazionali interni ed esterni all'azienda
- Contributo aziendale: *“come stiamo riuscendo a ottenere la fiducia di nostro padre”*

Venerdì 16 luglio
9.30-13.30

COME (NON) SI GESTISCE IL PASSAGGIO E SVILUPPO D'IMPRESA?

- Governo Familiare e Organizzazione Aziendale: i pilastri per poter rendere sostenibile l'intero processo di passaggio generazionale
- Strategia e Management: il passaggio dall' "io" al "noi". Tecniche operative di condivisione dello sviluppo aziendale
- Innovazione e Tradizione: come trovare il perfetto bilanciamento nel segno della continuità
- Contributo aziendale: *“da una gestione totalmente basata sui nostri genitori ad una realtà che sentiamo sempre più nostra: come sta andando”*



PROGRAMMA

Martedì 27 luglio
9.30-13.30

COME SI RENDE DAVVERO OPERATIVO IL PASSAGGIO E SVILUPPO D'IMPRESA / A

- Oltre il mero passaggio del potere gestionale: aspetti legali per una corretta gestione della successione generazionale (a livello sia familiare che individuale)
- La creazione delle condizioni per garantire un passaggio generazionale conveniente anche sul fronte economico: aspetti di natura fiscale
- Il ruolo del Patto di Famiglia nella gestione del Passaggio d'Impresa: un caso reale

Giovedì 29 luglio
9.30-13.30

COME SI RENDE DAVVERO OPERATIVO IL PASSAGGIO E SVILUPPO D'IMPRESA / B

- Il nuovo ruolo del padre e la trasformazione delle sue relazioni con la famiglia, i figli e l'impresa
- L'importanza degli attori esterni al passaggio: il ruolo dei potenziali investitori L'importanza degli attori esterni al passaggio: il ruolo dei dipendenti strategici
- L'importanza degli attori esterni al passaggio: il ruolo di un mentor a supporto del passaggio
- Contributo aziendale: "come stiamo valutando la messa in opera del passaggio e sviluppo d'impresa, con focus sui processi di crescita internazionale"



NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA

Certificata da:



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Promossa da:



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA



Camera di Commercio
Ravenna

Riconosciuto da:



Membro di:



«MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19»: TESTO DEL D.L. 22/4/2021 N. 52, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17/6/2021 N. 87

Nella Gazzetta Ufficiale 21/6/2021 n. 146 è stato pubblicato il d.l. 22/4/2021 n. 52, vigente dal 23 aprile scorso e recante *«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2021), coordinato con la legge di conversione 17/6/2021 n. 87, il cui testo è accessibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21A03770&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario.

«ZONE BIANCHE»: DAL 28 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2021, CESSA L'OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEGLI SPAZI ALL'APERTO

Fermo restando l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10/2021), l'acclusa ordinanza 22/6/2021 del Ministro della Salute, efficace fino al prossimo 31 luglio e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 23/6/2021 n. 148, stabilisce che, a partire da lunedì 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A03849)

(GU n.148 del 23-6-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;

Visto, altresì, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;

Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

Visto il verbale n. 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che «l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie può essere reso non più obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio»;

Considerato che, nel predetto verbale, il Comitato tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o

fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, misure concernenti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
2013

**ALBO GESTORI AMBIENTALI, DELIBERAZIONI N° 3 E N° 4 DEL 3 GIUGNO 2021 E CIRCOLARE N° 8
DEL 17.06.2021**

L'albo Gestori Ambientali ha emanato i provvedimenti in oggetto riguardanti: nello specifico

- l'introduzione di sessioni straordinarie per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici (Deliberazione 3 del 3 giugno 2021);
- I criteri e le modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n° 120 per le aziende che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (Deliberazione 4 del 3 giugno 2021);
- Aggiornamenti in merito ai quiz di verifica di idoneità per Responsabile Tecnico (Circolare 8 del 17/06/2021).

Si allegato i testi completi dei provvedimenti.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021.

Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 40-ter, recante semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici, il quale dispone l'istituzione presso l'Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata;

Considerato che il richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020 n. 120, dispone che l'Albo definisca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione apposite modalità semplificate di iscrizione al registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120, a individuare apposite modalità semplificate di iscrizione al registro per le aziende italiane ed estere che intendono svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero;

DELIBERA

Art. 1

(Istituzione del registro)

1. È istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, in prosieguo denominato registro, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. L'iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l'attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull'autotrasporto di merci.
2. Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:
classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate.
3. L'iscrizione al registro avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria di cui all'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all'articolo 3. Resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza.
4. Per le imprese iscritte alla categoria 6 (*imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti*) l'iscrizione d'ufficio di cui al comma 3 è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
5. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento on line dell'elenco dei soggetti iscritti al registro. L'accesso a tali dati è disciplinato dalla delibera n. 1 del 23 luglio 2014.

Art. 2

(Requisiti d'iscrizione)

1. Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l'attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro debbono:
 - a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;

d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell'allegato "A";

2. Nell'attesa della definizione degli appositi requisiti, l'incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d'iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati)

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:

02 01 10	Rifiuti metallici
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 01	Rame, Bronzo e Ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	Metalli ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

Art. 4

(Procedura d'iscrizione)

1. Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.
2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell'Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all'allegato **"B"** con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) la sede dell'impresa;
 - b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare;
 - c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
 - d) il pagamento del diritto di segreteria.
3. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all'allegato **"C"**
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste dalla delibera n.1 del 22 aprile 2015.
5. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ed entro trenta giorni delibera l'iscrizione al registro.
6. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione dal registro.
7. Le imprese iscritte al registro sono tenute, con le modalità previste dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti importi:

classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150.

8. Le imprese iscritte d'ufficio al registro ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, non sono tenute alla corresponsione del diritto di cui al comma 7.

9. L'iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT



IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO

Firmato il 21/06/2021 10:33

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ALLEGATO "A"

(Articolo 2, lettera d)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO**TAB. A1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	1	2	8	30	100	160
Personale addetto	1	1	1	3	9	16

Imposta di bollo
Valore corrente

Ministero della transizione ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO AL REGISTRO DI CUI
ALL'ARTICOLO 40-*Ter* DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.**

❖ **Per le imprese italiane:**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in **qualità** **di** **titolare/legale** **di** **rappresentante**
dell'impresa.....

Codice fiscale/Partita
IVA.....

con sede legale in:

Comune.....via/p.zza

.....n°.....CAP.....Prov. (.....)

Telefono.....Fax.....Email.....PEC.....

.....

Posizione INPS..... Posizione

INAIL.....

❖ **Per le imprese estere:**

Il sottoscritto:, nato/a a

....., Stato il, con cittadinanza

....., residente in Stato

....., Provincia

Comune in via/piazza

....., n.....,

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa.....
Codice fiscale/VAT
 con sede legale in:
 Stato, Comune.....via/p.zza
n°.....CAP.....Prov. (.....)

attesta

che l'impresa ha eletto domicilio in Italia pressoin
 Provincia..... Comune CAP Via
 n.
 Telefono Fax EmailPEC

oppure

ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC..... intestata all'impresa

Oppure

ha istituito sede secondaria in Italia in Comune.....via/p.zza
 n°.....CAP.....Prov. (.....)
 PEC

Comunica, ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione al registro di cui all'art.40-ter della legge 120/2020 per effettuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero per la seguente classe:

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso.

Dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- b) di impiegare il seguente numero complessivo di addetti
- c) di essere iscritto:

<input type="checkbox"/>	Al Registro Elettronico Nazionale dello Stato di cui al regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero di autorizzazione.....
<input type="checkbox"/>	All'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero e di avere in disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino a 1,5 t.
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso di licenza comunitaria n. del rilasciata da
<input type="checkbox"/>	di impiegare veicoli immatricolati nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e di effettuare, nell'ambito del trasporto transfrontaliero di rifiuti, esclusivamente i tipi di trasporto sotto indicati per i quali è prevista l'esenzione da ogni autorizzazione di trasporto e dalla licenza comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del reg. (CE) n.1072/2009: <input type="checkbox"/> trasporto di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; <input type="checkbox"/> trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all' impresa o a spedirle dall' impresa stessa oppure a spostarle all' interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all' esterno dell'impresa stessa; iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale; iv) i veicoli sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all' utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; v) tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell' insieme delle attività dell' impresa.
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli muniti di licenza in conto proprio
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva
<input type="checkbox"/>	di essere titolare dell'autorizzazione/iscrizione: - n. ____ della Provincia di ____ per l'impianto _____ che costituisce attività economicamente prevalente ai sensi dell'art. 31 della L. 298/74
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull'autotrasporto ai sensi dell'articolo 30 della legge 298/74
<input type="checkbox"/>	che i veicoli sono nella disponibilità dell'impresa ai sensi della vigente disciplina dello Stato italiano in materia di autotrasporto di cose, oppure, nel caso di imprese stabilite all'estero, che i veicoli sono nella disponibilità dell'impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

d) che l'impresa svolge la/le seguente/i attività

.....
.....
.....
.....

e) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

f) che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi, di cui all' art. 3 della presente delibera:

Codice rifiuto (EER)	Descrizione

con i seguenti veicoli:

Targa veicolo	Telaio	Tipo	Portata utile

secondo le seguenti modalità:

alla rinfusa in colli altro

Utilizza inoltre le seguenti tipologie di carrozzerie mobili associate ai seguenti veicoli:

Targa veicolo	Tipologia di carrozzeria mobile					
	Containers	Casse mobili	Cisterne	Compattatori	Cassoni	Pianali

g) NOMINA QUALE RESPONSABILE TECNICO

Il Sig./la sig.ra, nato/a a
 Stato, il, titolare/legale rappresentante della stessa impresa

h) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo.....del modello di provvedimento contenuto nell'allegato alla deliberazione del Comitato Nazionale

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<i>Documento</i> _____	<i>n.</i>
<i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____	<i>scadenza</i>

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo nel Registro all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione
- attestato del versamento dei diritti di segreteria
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante
- nel caso di impresa stabilita all'estero, certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall'autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentanti, compagine sociale ed attività svolta dall'impresa, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana nonché, ove necessario, legalizzata ai sensi delle disposizioni vigenti e corredata della dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R: 28 dicembre 2000, n. 445.

Ministero della transizione ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO AL REGISTRO DI CUI
ALL'ARTICOLO 40-TER DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120.**

Il sottoscritto:, nato/a a
....., Stato il, con cittadinanza
....., residente in Stato
....., Provincia,
Comune in via/piazza
....., n.....,
**in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa.....**
.....Codice fiscale/VAT
..... con sede legale in:
Stato, Comune.....via/p.zza
.....n°.....CAP.....Prov. (.....)

attesta

che l'impresa ha eletto domicilio in Italia pressoin

Provincia..... Comune CAP Via

..... n.

Telefono Fax EmailPEC

.....

oppure

ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC..... intestata
all'impresa.

ha istituito sede secondaria in Italia in Comune.....via/p.zza

..... n°.....CAP.....Prov. (.....)

PEC.....

Comunica, ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione al registro di cui all'art.40-ter della legge 120/2020 per effettuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero per la seguente classe:

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichiara:

- i) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- j) di impiegare il seguente numero complessivo di addetti
- k) di essere in possesso di autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci n. del rilasciata da
- l) che l'impresa svolge la/le seguente/i attività
.....
.....
.....
.....
- m) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.
- n) che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi, di cui all' art. 3 della presente delibera:

Codice rifiuto (EER)	Descrizione

con i seguenti veicoli:

Targa	Telaio	Tipo	Portata utile

secondo le seguenti modalità:

- alla rinfusa in colli altro
- o) NOMINA QUALE RESPONSABILE TECNICO

Il Sig./la sig.ra, nato/a a
 Stato, il, titolare/legale rappresentante della stessa impresa

Utilizza inoltre le seguenti tipologie di carrozzerie mobili associate ai seguenti veicoli:

Targa veicolo	Tipologia di carrozzeria mobile					
	Containers	Casse mobili	Cisterne	Compattatori	Cassoni	Pianali

- p) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo.....del modello di provvedimento contenuto nell'allegato alla deliberazione del Comitato Nazionale

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<i>Documento</i> _____	<i>n.</i>
<i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____	<i>scadenza</i>

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo nel Registro all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione
- attestato del versamento dei diritti di segreteria
- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
- certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall'autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentanti, compagine sociale ed attività svolta dall'impresa, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana nonché, ove necessario, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche – consolari italiane all'estero.



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021.
Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche, la quale ha stabilito che i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni, e che gli stessi possono sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;

Vista, altresì la deliberazione, n. 1 del 10 marzo 2021, relativa al regime transitorio dei requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina relativa al responsabile tecnico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, numero 9, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell'Albo n. 12 del 9 novembre 2020, sono state sospese le verifiche d'idoneità;

Visto che, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito lo svolgimento in presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630;

Visto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, è consentito lo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

Ritenuto che la verifica d'idoneità per gli aspetti organizzativi è assimilabile ad una procedura pubblica di selezione concorsuale e inoltre si può configurare come l'azione conclusiva di un percorso formativo;

Considerato che il Comitato nazionale nel ritenere necessario agevolare l'attività delle imprese nel particolare contesto dell'emergenza sanitaria ed economica, nella seduta del 3 giugno 2021 ha disposto che debbano essere rapidamente riprogrammate le verifiche per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di responsabile tecnico delle imprese iscritte, anche con l'introduzione di sessioni straordinarie da effettuarsi in tempi brevi secondo le disposizioni della presente deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021 n. 25239 per lo svolgimento dei concorsi pubblici;

DELIBERA

Articolo 1

(Sessioni straordinarie delle verifiche d'idoneità per responsabili tecnici)

1. In deroga all'art. 1 e all'art. 2, commi 1 e 5, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 sono previste sessioni straordinarie di verifica d'idoneità per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere una sessione straordinaria comunicano entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente delibera alla segreteria del Comitato nazionale le date compatibili con le condizioni previste al successivo comma 4 e la sede della verifica.

2. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.

3. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di inammissibilità, deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro il termine di dieci giorni previsti per l'apertura delle iscrizioni. Entro i successivi dieci giorni si procederà alla convocazione dei candidati.

4. Ogni sessione straordinaria prevede un'iscrizione a numero chiuso per un numero massimo di candidati compatibile con il numero di giornate nelle quali si ha disponibilità della struttura ospitante e con l'art. 10, comma 9, della L. 28 maggio 2021 n. 76 nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630.

Articolo 2

(Sessioni di recupero)

Le Sezioni regionali e provinciali, che per le misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno dovuto rinviare le verifiche per le quali erano state già raccolte le domande d'iscrizione possono, a partire dal 01 luglio 2021, programmare nuovamente la relativa seduta dandone comunicazione ai candidati secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 5 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4 della presente deliberazione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT



Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO

Firmato il 16/06/2021 13:43

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico

Si comunica che a decorrere dal 17 giugno 2021 i quiz di seguito elencati riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi:

Modulo Obbligatorio per tutte le categorie:

G_1_00026, G_1_00041, G_1_00079, G_1_00082, G_1_00083, G_1_00094, G_1_00095, G_1_00102, G_1_00103, G_1_00104, G_1_00106, G_1_00107, G_1_00108, G_1_00116, G_1_00117, G_1_00118, G_1_00119, G_1_00131, G_1_00165, G_1_00166, G_1_00168, G_1_00176, G_1_00180, G_1_00181, G_1_00186, G_1_00208, G_1_00225, G_1_00238, G_1_00243, G_1_00248, G_1_00252, G_1_00258, G_1_00262, G_1_00263, G_1_00264, G_1_00267, G_1_00269, G_1_00277, G_1_00279, G_1_00282, G_1_00283, G_1_00284, G_1_00289, G_1_00290, G_1_00304, G_1_00321, G_1_00322, G_1_00327, G_1_00329, G_1_00349, G_1_00350, G_1_00353, G_1_00408, G_1_00409, G_1_00482, G_1_00485, G_1_00518, G_1_04060, G_1_04061, G_1_04062, G_1_04069, G_1_04070, G_1_04144, G_1_04150, G_1_04161, G_1_04163, G_1_04164, G_1_04165, G_1_04175, G_1_04185, G_1_04192, G_1_04193, G_1_04194, G_1_04195, G_1_04199, G_1_04201, G_1_04226, G_1_04230, G_1_04253, G_1_04255, G_2_00540, G_2_00555, G_2_00593, G_2_00648, G_2_00650, G_2_00651, G_2_00659, G_2_04029, G_2_04081, G_3_00696, G_3_00797, G_3_00900, G_3_00901, G_3_04087, G_4_00923, G_4_00964, G_4_00969.

Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 – 5

T_1_01033, T_1_01034, T_1_01040, T_1_01041, T_1_01050, T_1_01051, T_1_01053, T_1_01063,
T_1_01064, T_1_01081, T_1_01129, T_1_01136, T_1_01138, T_1_01152, T_1_01156, T_1_01170,
T_1_01191, T_1_01200, T_1_01201, T_1_01217, T_1_04122, T_1_04123, T_1_04124, T_1_04127,
T_1_04128, T_1_04129, T_1_04130, T_1_04131, T_1_04132, T_1_04134, T_1_04135, T_2_01231,
T_2_01233, T_2_01237, T_2_01244, T_2_01245, T_2_01247, T_2_01248, T_2_01250, T_2_01251,
T_2_01273, T_2_01274, T_2_01277, T_2_01278, T_2_01279, T_2_01281, T_2_01282, T_2_01285,
T_2_01288, T_2_01289, T_2_01291, T_2_01299, T_2_01300, T_2_01301, T_2_01302, T_2_01304,
T_2_01305, T_2_01306, T_2_01307, T_2_01308, T_2_01309, T_2_01310, T_2_01311, T_2_01312,
T_2_01321, T_2_01322, T_2_01323, T_2_01324, T_2_01325, T_2_01328, T_2_01329, T_2_01330,
T_2_01331, T_2_01332, T_2_01333, T_2_01334, T_2_01335, T_2_01336, T_2_01337, T_2_01339,
T_2_01344, T_2_01345, T_2_01346, T_2_01347, T_2_01348, T_2_01349, T_2_01350, T_2_01354,
T_2_01355, T_2_01357, T_2_01358, T_2_01359, T_2_01360, T_2_01361, T_2_01362, T_2_01363,
T_2_01364, T_2_01369, T_2_01385, T_2_01392, T_2_01393, T_2_01394, T_2_01396, T_2_01397,
T_2_01398, T_2_01400, T_2_01401, T_2_01406, T_2_01407, T_2_01418, T_2_01426, T_2_01428,
T_2_01435, T_2_01442, T_2_01444, T_2_01453, T_2_01456, T_2_01459, T_2_01470, T_2_01471,
T_2_01474, T_2_01475, T_2_01476, T_2_01477, T_2_01478, T_2_01479, T_2_01480, T_2_01481,
T_2_01482, T_2_01483, T_2_01810, T_2_01813, T_2_01829, T_2_01832, T_2_01833, T_2_01835,
T_2_01838, T_2_04040, T_2_04042, T_2_04043, T_2_04054, T_2_04091, T_2_04258, T_2_04259,
T_2_04264, T_2_04283, T_3_01487, T_3_01490, T_3_01492, T_3_01494, T_3_01495, T_3_01496,
T_3_01501, T_3_01502, T_3_01504, T_3_01506, T_3_01507, T_3_01508, T_3_01509, T_3_01510,
T_3_01515, T_3_01517, T_3_01519, T_3_01520, T_3_01521, T_3_01525, T_3_01531, T_3_01536,
T_3_01537, T_3_01538, T_3_01539, T_3_01542, T_3_01544, T_3_01545, T_3_01547, T_3_01571,
T_3_01572, T_3_01573, T_3_01574, T_3_01576, T_3_01585, T_3_01586, T_3_01587, T_3_01591,
T_4_01605, T_4_01619, T_4_01620, T_4_01621, T_4_01622, T_4_01627, T_4_01637, T_4_01638,
T_4_01652, T_4_01657, T_4_01658, T_4_01684, T_4_01685, T_4_01686, T_4_01687, T_4_01690,
T_4_01695, T_4_01700, T_4_01701, T_4_01709, T_4_01710, T_4_01711, T_4_01712, T_4_01713,
T_4_01714, T_4_01715, T_4_01716, T_4_01718, T_4_01719, T_4_01720, T_4_01721, T_4_01726,
T_4_04094, T_4_04095, T_4_04096, T_4_04100, T_4_04102, T_4_04103.

Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti

8_2_01856, 8_2_01859, 8_2_01860, 8_2_01861, 8_2_01862, 8_5_02443.

Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica dei siti

9_1_02482, 9_1_02483, 9_1_02556, 9_2_02679, 9_2_02722, 9_2_02769, 9_2_02786, 9_2_02796, 9_3_02854,
9_3_02858, 9_3_02891, 9_3_02896, 9_3_02900, 9_3_02908, 9_3_02909, 9_3_02943, 9_4_03033, 9_4_03035,
9_4_03039, 9_4_03040, 9_4_03041, 9_4_03042, 9_4_03043, 9_4_03045, 9_4_03131, 9_4_03138, 9_4_03139,
9_4_03140, 9_4_03141, 9_4_03142, 9_4_03143, 9_4_03170.

Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica dei beni contenenti amianto

A_1_03230, A_1_03235, A_2_03308, A_2_03322, A_3_03366, A_4_03452, A_4_03453, A_4_03454,
A_4_03455, A_4_03456, A_4_03457, A_4_03458, A_4_03459, A_4_03460, A_4_03464, A_4_03467,
A_4_03471, A_4_03479, A_4_03480, A_4_03481, A_4_03489, A_4_03500, A_4_03502, A_4_03503,
A_4_03504, A_4_03536, A_4_03540, A_4_03541, A_4_03550, A_4_03555, A_4_03559, A_4_03564,
A_4_03565, A_4_03569, A_4_03570, A_4_03571, A_4_03572, A_4_03573, A_4_03580, A_4_03588,
A_4_04052, A_4_04053, A_5_03644, A_5_03713, A_6_03848, A_6_03875, A_6_03975, A_6_03978,
A_6_04011,

Contestualmente sono stati integrati i seguenti nuovi quiz:

Modulo Obbligatorio per tutte le categorie:

G_1_04340, G_1_04341, G_1_04342, G_1_04343, G_1_04344, G_1_04345, G_1_04346, G_1_04347, G_1_04348, G_1_04349, G_1_04350, G_1_04351, G_1_04352, G_1_04353, G_1_04354, G_1_04355, G_1_04356, G_1_04357, G_1_04358, G_1_04359, G_1_04360, G_1_04361, G_1_04362, G_1_04363, G_1_04364, G_1_04365, G_1_04426, G_1_04427, G_1_04428, G_1_04429, G_1_04430, G_1_04431, G_1_04432, G_1_04433, G_1_04434, G_1_04435, G_1_04436, G_1_04437, G_1_04438, G_1_04439, G_1_04440, G_1_04441, G_1_04442, G_1_04443, G_2_04444, G_2_04445, G_2_04446, G_2_04447, G_2_04448, G_2_04449, G_2_04450, G_2_04451, G_2_04452, G_2_04453, G_3_04493, G_3_04494.

Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5

T_2_04454, T_2_04455, T_2_04456, T_2_04457, T_2_04458, T_2_04459, T_2_04460, T_2_04461, T_2_04462, T_2_04463, T_2_04464, T_2_04465, T_2_04466, T_2_04467, T_2_04468, T_2_04469, T_2_04470, T_2_04471, T_2_04472, T_2_04473, T_2_04474, T_2_04475, T_2_04476, T_2_04477, T_2_04478, T_2_04479, T_2_04480, T_2_04481.

Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti

8_2_04482, 8_2_04483, 8_2_04484, 8_2_04485, 8_2_04486, 8_4_04487, 8_4_04488, 8_4_04489, 8_4_04490, 8_4_04491, 8_4_04492.

Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica dei siti

9_3_04366, 9_3_04367, 9_3_04368, 9_3_04369, 9_3_04370, 9_3_04371, 9_3_04372, 9_3_04373, 9_3_04374, 9_3_04375, 9_3_04376, 9_3_04377, 9_3_04378, 9_3_04379, 9_3_04380, 9_3_04381, 9_3_04382, 9_3_04383, 9_3_04384, 9_3_04385, 9_3_04386, 9_3_04387, 9_3_04388, 9_3_04389, 9_3_04390, 9_3_04391.

Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica dei beni contenenti amianto

A_4_04392, A_4_04393, A_4_04394, A_4_04395, A_4_04396, A_4_04397, A_4_04398, A_4_04399, A_4_04400, A_4_04401, A_4_04402, A_4_04403, A_4_04404, A_4_04405, A_4_04406, A_4_04407, A_4_04408, A_4_04409, A_4_04410, A_4_04411, A_4_04412, A_4_04413, A_4_04414, A_4_04415, A_4_04416, A_4_04417, A_4_04418, A_4_04419, A_4_04420, A_4_04421, A_4_04422, A_4_04423, A_4_04424, A_4_04425.

Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz al 17 giugno 2021 che saranno oggetto delle verifiche che si svolgeranno a partire dal 1° settembre.

Il Segretario
Ing. Pierluigi Altomare

Il Presidente
Dott. Eugenio Onori

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704
Q
C = IT



Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO

Firmato il 17/06/2021 11:50

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



MUD, SCADENZA DEL 16 AGOSTO 2021 PER LA PRESENTAZIONE CON SANZIONI RIDOTTE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2020

Si ricorda che i soggetti obbligati che non presentano la Comunicazione MUD (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 €.

Come ogni anno, però, se la pratica viene trasmessa (o ritrasmessa, con ulteriore invio che annulla e sostituisce la dichiarazione precedente) entro il 60° giorno dalla data di scadenza (per l'anno corrente fissata al 16 giugno 2021) viene applicata un'unicamente una sanzione pecuniaria ridotta di importo compreso tra 26 e 160 €. **Per completezza di informazione si segnala che il termine ultimo per potere usufruire di questa sanzione ridotta per il 2021 è fissato al 16 agosto (essendo il 15 un giorno festivo).**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (VLEP) E MODIFICA ALL'ALLEGATO XXXVIII
DEL D.LGS. 81/08 - PUBBLICATO IL D.M. DEL 18 MAGGIO 2021**

Pubblicato il 16 giugno 2021 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 (di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019), che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLEP) in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

In allegato il testo completo del provvedimento.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimioromagna.it

R.E.N.T.RI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

Al via la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti. L'iniziativa sorge dalla necessità di attuare le Direttive Comunitarie che indicano in un registro nazionale un tassello fondamentale per l'economia circolare.

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, di avviare una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

L'opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all'Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale. La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Il 1 giugno, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento.

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214 (diretto)

 347/0972662

 marangoni@confimiromagna.it

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
--

Con riferimento alla circolare di pari oggetto pubblicata su Confimi Romagna News n° 21 del 28/05/2021 (pag. 13), dove si trattava delle forme di pubblicità delle somme ricevute da enti pubblici, si segnala che, in sede di conversione del DL n. 52/2021, “Decreto Riaperture”, è stato approvato un emendamento che interviene in materia di “trasparenza”, prevista dalla Legge n. 124/2017, di erogazioni/contributi pubblici collegati all'emergenza COVID-19.

La precedente versione disposta dalla L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiedeva la pubblicazione, entro il 30 Giugno 2021 (così come per ogni anno successivo), sul proprio sito internet aziendale (per i soggetti che non hanno un proprio sito internet, sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono), dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente (l'attuale scadenza riguarda il 2020).

La nuova disposizione prevede che:

*“in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, **il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022.***

Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124”.

In altri termini, la pubblicità delle somme ricevute nel 2020 potrà essere eseguita entro il 30 giugno 2022, senza le sanzioni previste in materia.

La scadenza del 30 giugno 2022 riguarderà, perciò, sia le somme ricevute nel 2020 sia quelle ricevute nel 2021.

**“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI” INTRODOTTO DAL DECRETO-LEGGE 8/6/2021
N. 79: PRIME INDICAZIONI INPS SULLA SUA ATTUAZIONE**

In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1/4/2021 n. 46, recante “*Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*”, l'art. 1^(*) del decreto-legge 8/6/2021 n. 79, in vigore dal 9 giugno scorso, ha introdotto, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 22/6/2021 n. 2371, ha fornito le seguenti prime indicazioni.

1. Requisiti previsti

L'Assegno temporaneo è erogato dall'INPS in presenza di figli minori di 18 anni - inclusi quelli minori adottati e in affidato preadottivo -, **ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare** (ANF - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021) di cui all'art. 2 del d.l. 13/3/1988 n. 69^(**), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/5/1988 n. 153.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'Assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5/12/2013 n. 159, secondo la tabella di cui all'art. 2 del d.l. n. 79/2021.

2. Misura dell'Assegno temporaneo

L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al d.l. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

3. Presentazione delle domande

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il **31 dicembre 2021**.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS entro l'1 ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **gli Istituti di patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo **1 luglio** 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

4. Compatibilità dell'Assegno temporaneo

L'Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l'Assegno temporaneo le seguenti misure:

1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998;
2. assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, e all'art. 1, comma 340, della legge n. 160/2019;
3. premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge n. 232/2016;
4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge n. 232/2016;

5. detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di Assegno temporaneo dovessero risultare **percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo** congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l'Assegno temporaneo verranno diramati dall'INPS con un'apposita circolare di prossima pubblicazione.

**(*) Art. 1 del d.l. n. 79/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8/6/2021 n. 135)
Assegno temporaneo per i figli minori**

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

() Art. 2. del d.l. n. 69/1988**

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro

trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.